



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0009485**  
del 18/07/2018 ore 09:19:24  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

Roma, 18 LUG. 2018

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Lecce**  
**Via Domenico Fontana, 22**  
**73100 LECCE**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 59/2018 \_Pagamento contributo annuale in caso di cancellazione in corso d'anno*

Con il quesito formulato il 13 aprile scorso si domanda se è possibile effettuare la cancellazione dall'albo di un iscritto che ha presentato relativa istanza nel mese di aprile e chiede di non pagare la quota annuale di iscrizione 2018.

A tal proposito si osserva che l'obbligo contributivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. p) del d.lgs. 139/2005 matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco speciale.

Il versamento all'Ordine del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto espressamente al fine di provvedere "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine" (art. 7, co. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). Esso è dunque finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge. Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, co. 1, lett. p del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Sull'argomento si sono pronunciate le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che le controversie sui "contributi" che gli avvocati devono versare all'Ordine (ed al Consiglio Nazionale) forense vanno devolute al giudice tributario<sup>1</sup>. Ciò in base alla considerazione che il "contributo" richiesto si configura come "tassa" in quanto, come chiarito pocanzi, il suo versamento

<sup>1</sup> Anche se riferite alla legge professionale forense, le motivazioni alla base della decisione della Corte di Cassazione possono essere interamente riferite anche al caso di specie, applicandosi anche agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

rappresenta un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere, entro i limiti strettamente necessari, a coprire le spese dell'Ordine (articolo 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). La Cassazione ha anche precisato che l'importo del contributo "*non è commisurato al costo di un servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto*" (vedi Cass. Sez. Unite, ordinanza citata).

Chiarito che l'obbligo contributivo per l'anno 2018 è maturato al 1° gennaio 2018 ed il suo adempimento può essere richiesto per intero anche per le cancellazioni in corso d'anno<sup>2</sup>, il Consiglio dell'Ordine non può subordinare l'accoglimento di un'istanza di cancellazione al pagamento del contributo annuale. Ne consegue che, a meno che il soggetto in questione non sia sottoposto a procedimento disciplinare (ciò che impedirebbe la cancellazione dall'albo<sup>3</sup>), il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere alla cancellazione anche in mancanza del versamento del contributo annuale 2018, ferma restando la possibilità poi di agire nei confronti del soggetto obbligato ai fini del recupero delle somme dovute anche una volta che questi sia stato cancellato.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

---

<sup>2</sup> Poiché l'importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell'Ordine sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese, quest'ultimo potrebbe (ma non è obbligato) prevedere (fissando criteri oggettivi per la determinazione del suo importo) una riduzione del contributo di sua spettanza per le iscrizioni e/o cancellazioni in corso d'anno. Ciò potrebbe, ad esempio, essere stabilito dal Consiglio dell'Ordine nella delibera con la quale si fissa annualmente l'entità del contributo.

<sup>3</sup> Il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall'articolo 38 del d.lgs. 139/2005 che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento disciplinare (o penale, o quando l'iscritto si trovi sospeso dall'esercizio della professione). Inoltre, il Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015) espressamente prevede (art. 5, comma 8) l'impossibilità per l'iscritto di richiedere la cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare. ("*L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare*").